

**PIANO ANNUALE MONITORAGGIO
MISURE E PTPCT
TRIENNIO 2020/2022 -
ANNUALITA' 2020**

PREMESSA

Con deliberazione dell'organo di indirizzo politico, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato, entro il termine del 31.01.2020, e su proposta del RPCT, il PTPCT per il triennio 2020-2022. Il PTPCT descrive, in maniera articolata, il Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC).

A seguito dell'approvazione e della esecutivita' del PTPCT, l'amministrazione deve dare attuazione al sistema di gestione del rischio di corruzione e deve, altresì, procedere al monitoraggio delle misure di prevenzione e del funzionamento del PTPCT.

A tal fine, l'amministrazione approva il Piano di monitoraggio annuale il cui obiettivo, conformemente a quanto indicato nel paragrafo 9.1 (*"Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione"*) del Quaderno n.10 Conformi (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), e' quello di raccogliere dati e informazioni in modo sistematico al fine di valutare le prestazioni per la prevenzione della corruzione e l'efficacia del sistema di gestione. Come testualmente indicato nel Quaderno n.10, tali dati e informazioni *"mettono in condizione l'amministrazione di rispondere a domande quali, ad esempio (vedi A.19):*

- *i rischi di corruzione sono sotto controllo?*
- *i livelli di rischio sono migliorati o peggiorati?*
- *i controlli sono efficaci?*
- *le anomalie riscontrate nei controlli sono trattate in modo da impedirne il ripetersi?*
- *gli obiettivi sono stati raggiunti?*
- *il personale e' sufficientemente coinvolto, al fine di consolidare la cultura della legalita' nell'organizzazione?*
- *le risorse messe a disposizione rappresentano esclusivamente un costo per l'organizzazione o si traducono in opportunita' di miglioramento?"*

Le risposte a queste domande, e i risultati dei monitoraggi, debitamente analizzati e valutati, costituiscono input dei riesami, compreso l'aggiornamento annuale del PTPCT, e delle azioni di miglioramento.

Il termine previsto dal PTPCT per l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale era fissato entro la data del 31 marzo 2020. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale per gli effetti del Coronavirus Covid-19 e, altresì, delle conseguenti misure di riorganizzazione delle attivita' e del lavoro, in modalita' smart, si e' reso necessario rinviare l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale sull'attuazione e sulla idoneita' delle misure di prevenzione della corruzione, e sul funzionamento del PTPCT nel suo complesso.

Il Piano di monitoraggio e' un documento del Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC) prescritto dall'ANAC nel paragrafo 6.1 PNA 2019, laddove viene testualmente disposto che:

- *"E' opportuno che l'attivita' di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE che dovra' indicare:*
- *i processi/attivita' oggetto del monitoraggio;*
- *le periodicita' delle verifiche;*
- *le modalita' di svolgimento della verifica".*

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA L. 190/2012 E NEI PNA

Il monitoraggio, unitamente all'attivita' di revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione, costituisce l'ultima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, dopo l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio medesimo.

Il monitoraggio e' composto da un insieme di adempimenti, attivita', operazioni, procedure e documenti che, nel loro complesso, costituiscono il "SISTEMA DI MONITORAGGIO". Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 9.1 ("*Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione*") del Quaderno n.10 Conforma (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), il Sistema di monitoraggio deve individuare:

- cosa e' necessario porre sotto monitoraggio, come effettuarlo, chi lo realizza, a chi vanno riportati i risultati e la periodicit  con la quale va effettuato.

Tutte le informazioni (piano di monitoraggio, procedure, modulistica, registrazioni, richieste di verifica, report, audit) devono essere rigorosamente documentate e l'intero sistema di monitoraggio deve essere costantemente alimentato dal sistema informativo e periodicamente implementato.

La progettazione e l'implementazione di un efficiente sistema di monitoraggio influisce:

- sull'efficacia complessiva dei PTPCT.

1.1. Il sistema di monitoraggio nella L. 190/2012

Gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012.

L'art 1, co. 10, L.190/2012 stabilisce che il RPCT:

- VERIFICA l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneita';
- propone MODIFICHE dello stesso quando:
 - a) sono accertate significative violazioni delle prescrizioni;
 - b) quando intervengono mutamenti nell'organizzazione;
 - c) quando intervengono mutamenti nell'attivita' dell'amministrazione.

L'art. 1, co. 14, L.190/2012 stabilisce, altresi', che il RPCT redige la RELAZIONE ANNUALE recante i risultati dell'attivita' svolta tra cui:

- il RENDICONTO sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art 1, co. 7, L. 190/2012 stabilisce, infine, che il RPCT:

- SEGNALA all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le DISFUNZIONI inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di Trasparenza
- INDICA agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

A fronte dei compiti attribuiti, la L.190/2012 prevede (art. 12 e14) ha introdotto consistenti RESPONSABILITA' in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che:

- *"In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".* L'art. 14 stabilisce, altresi', che:
- *"In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita'edi avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".*

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, il monitoraggio, quale attivita' di vigilanza sull'osservanza del Piano, si rivela indispensabile per:

- il funzionamento del PTPCT;
- il successo della strategia di prevenzione;

- l'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA 2019, par.3) e della revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione.

L'indispensabilità del sistema di monitoraggio giustifica la previsione dello stesso all'interno del PTPCT, come da indicazioni fornite dall'ANAC

- nel paragrafo 6.6, parte generale dell'Aggiornamento 2015 al PNA
- nel paragrafo 6 del PNA 2019.

1.2 Il sistema di monitoraggio nell'aggiornamento 2015 al PNA

Fermo restando che gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012, un contributo determinante per la configurazione del sistema medesimo è fornito dai PNA.

Quanto all'aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12 del 28/10/2015), il paragrafo 6.6 (Monitoraggio del PTPC e delle misure) prevede quanto segue.

- Monitoraggio PTPC

Per il monitoraggio del PTPC è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonche' all'interno della Relazione annuale del RPC.

- Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Per le amministrazioni più complesse (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte o per articolazione territoriale) è auspicabile che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonche' con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti. Nel PTPC vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. Diverso è il problema della valutazione dell'efficacia delle misure. È auspicabile che le amministrazioni e gli enti inizino a dotarsi dei primi strumenti di valutazione, fermo restando che è intenzione dell'Autorità elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo.

1.3 Il sistema di monitoraggio nel PNA 2019

Quanto al PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), il paragrafo 6 (Monitoraggio e riesame) prevede quanto di seguito trascritto integralmente.

Monitoraggio e riesame

"Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonche' il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, par.3.). Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività

svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi: il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio; il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Monitoraggio sull'attuazione delle misure

"Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, è opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure. In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. È opportuno tener presente che questa modalità fornisce valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT o da altre unità indipendenti (es. internal audit), poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo. Pertanto, è opportuno ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione. È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità. Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto. D'altra parte, una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte, il monitoraggio sull'attuazione delle misure non potrà non essere almeno annuale. Per le amministrazioni di maggiori dimensioni, o connotate da processi di particolare complessità, è opportuno prevedere verifiche più frequenti. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA, par.3.). Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT

dovra' verificare la veridicit  delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Questo sara' tanto piu' agevole quanto piu' saranno state correttamente programmate le misure all'interno dei Piani anche con indicatori ben definiti e puntuali (si veda il paragrafo sul Trattamento del rischio). A tal fine puo' essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT dovra' svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il piu' agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticita' riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, puo' essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure. Il monitoraggio di secondo livello dovra' essere realizzato sulla totalita' delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT.

Tuttavia, in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello potra' essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. In questo caso, dovra' essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalita' di campionamento utilizzate".

Box 14 - Il campionamento

Il campionamento puo' essere di "tipo statistico" oppure puo' essere "ragionato".

Si ritiene di lasciare una ampia autonomia alla singola amministrazione di valutare le modalita' piu' idonee. Sara' comunque necessario definire (ed illustrare in maniera chiara all'interno del PTPCT), il piano di monitoraggio e le tecniche di campionamento che il RPCT intende adottare.

Qualora si opti per un campionamento "ragionato", alcuni criteri di campionamento possono riguardare:

o le misure di prevenzione dei processi risultati a piu' elevata esposizione al rischio;

o le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;

o le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.

Il campionamento puo' essere di "tipo statistico" oppure puo' essere "ragionato".

Si ritiene di lasciare una ampia autonomia alla singola amministrazione di valutare le modalita' piu' idonee. Sara' comunque necessario definire (ed illustrare in maniera chiara all'interno del PTPCT), il piano di monitoraggio e le tecniche di campionamento che il RPCT intende adottare.

Qualora si opti per un campionamento "ragionato", alcuni criteri di campionamento possono riguardare:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a piu' elevata esposizione al rischio;

- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;

- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.

In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalita' specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, puo' dar luogo a provvedimenti disciplinari. E' opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonche' all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT. Si fa presente, in via generale, che al fine della adeguata predisposizione e adozione di misure di prevenzione della corruzione non rileva l'eventualita' che il PTPCT abbia ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC

e', infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT delle amministrazioni. Si consiglia, inoltre, di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attivita' di monitoraggio e, a tale scopo, si potrebbe utilizzare anche la nuova Piattaforma recentemente messa a punto da ANAC".

Box 15 - La Piattaforma di acquisizione dei PTPCT

Un supporto al monitoraggio può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, 6.). Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema. Per tale ragione, esso si compone delle seguenti sezioni: o Anagrafica, finalizzata all'acquisizione delle informazioni in merito all'amministrazione, al Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, alla sua formazione e alle sue competenze; o Questionario Piano Triennale, finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; o Questionario Monitoraggio attuazione, finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative alle misure di prevenzione ed allo stato di avanzamento del PTPCT. La terza sezione, dedicata al monitoraggio delle misure, è quella che consente, attraverso la sua compilazione, di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche). Il livello di approfondimento è, attualmente, facoltativo. Con riferimento alla sezione dedicata al monitoraggio delle misure specifiche, è possibile realizzare un monitoraggio puntuale delle singole misure, o generale, a seconda della scelta che il RPCT farà in fase di compilazione del questionario sul PTPCT. Il sistema, infatti, non obbliga all'inserimento di tutte le singole misure specifiche previste all'interno del PTPC ma, laddove inserite (anche con il supporto dei soggetti che sono in possesso delle credenziali di accesso rilasciate su apposita richiesta del RPCT), il sistema potrà essere utilizzato per il monitoraggio e la rendicontazione delle singole misure. Pertanto, in fase di programmazione (compilazione della sezione 2 - Questionario Piano Triennale), il RPCT può decidere come impostare la parte relativa alla programmazione delle misure specifiche, attraverso due opzioni: o Limitarsi a scrivere, in fase di programmazione, il numero di misure programmate per la categoria in esame e per quali aree di rischio sono state individuate e programmate (es. 10 misure di controllo, di cui 5 per l'area di rischio dei contratti pubblici e 5 per l'area di rischio di acquisizione del personale); o In aggiunta a tali dati, è possibile elencare (inserendole manualmente) le singole misure previste per la categoria e per l'area per le quali sono state previste. Ovviamente, solo quest'ultima opzione (facoltativa) consente di operare il monitoraggio puntuale sulle singole misure. È utile ricordare che l'utilizzo della piattaforma, attraverso l'inserimento delle informazioni richieste, consentirà, selezionando l'apposita funzione, di scaricare un documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, □ 7.). Informazioni specifiche sulle condizioni di utilizzo della Piattaforma sono presenti sul sito istituzionale di ANAC.

“Un supporto al monitoraggio può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA). Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle

misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema. Per tale ragione, esso si compone delle seguenti sezioni: o Anagrafica, finalizzata all'acquisizione delle informazioni in merito all'amministrazione, al Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, alla sua formazione e alle sue competenze; o Questionario Piano Triennale, finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; o Questionario Monitoraggio attuazione, finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative alle misure di prevenzione ed allo stato di avanzamento del PTPCT. La terza sezione, dedicata al monitoraggio delle misure, e' quella che consente, attraverso la sua compilazione, di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche). Il livello di approfondimento e', attualmente, facoltativo. Con riferimento alla sezione dedicata al monitoraggio delle misure specifiche, e' possibile realizzare un monitoraggio puntuale delle singole misure, o generale, a seconda della scelta che il RPCT fara' in fase di compilazione del questionario sul PTPCT. Il sistema, infatti, non obbliga all'inserimento di tutte le singole misure specifiche previste all'interno del PTPC ma, laddove inserite (anche con il supporto dei soggetti che sono in possesso delle credenziali di accesso rilasciate su apposita richiesta del RPCT), il sistema potra' essere utilizzato per il monitoraggio e la rendicontazione delle singole misure. Pertanto, in fase di programmazione (compilazione della sezione 2 - Questionario Piano Triennale), il RPCT puo' decidere come impostare la parte relativa alla programmazione delle misure specifiche, attraverso due opzioni: o Limitarsi a scrivere, in fase di programmazione, il numero di misure programmate per la categoria in esame e per quali aree di rischio sono state individuate e programmate (es. 10 misure di controllo, di cui 5 per l'area di rischio dei contratti pubblici e per l'area di rischio di acquisizione del personale); o In aggiunta a tali dati, e' possibile elencare (inserendole manualmente) le singole misure previste per la categoria e per l'area per le quali sono state previste. Ovviamente, solo quest'ultima opzione (facoltativa) consente di operare il monitoraggio puntuale sulle singole misure. E' utile ricordare che l'utilizzo della piattaforma, attraverso l'inserimento delle informazioni richieste, consentira', selezionando l'apposita funzione, di scaricare un documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II, di cui al presente PNA). Informazioni specifiche sulle condizioni di utilizzo della Piattaforma sono presenti sul sito istituzionale di ANAC.

Monitoraggio sull'idoneita' delle misure

"Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneita', intesa come effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettivita'".

La valutazione dell'idoneita' delle misure pertiene al RPCT, coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attivita' di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) o dalle strutture di vigilanza e audit interno.

E' un'attivita' di supporto al RPCT, per la digitalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione, incluso sistema di monitoraggio.

L'idoneita' di una misura puo' dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;

- *una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);*
- *una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.*

L'aver inserito nel PTPCT misure basate su un "mero formalismo" determina bassi livelli di idoneita'.

L'idoneita'puo' anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.

Qualora una o piu' misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT e' tenuto a intervenire con tempestivita' per ridefinire la modalita' di trattamento del rischio".

Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

"Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Ogni amministrazione dovrà definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. E' opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio e' un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame periodico e' coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno".

1.4 Deroghe al sistema di monitoraggio per effetto della situazione di emergenza straordinaria - Anno 2020

In relazione alla situazione emergenziale intervenuta nel corso dell'annualità 2020, per emergenza epidemiologica da Covid-19, il descritto sistema di monitoraggio non può essere attuato secondo le modalità e le indicazioni dell'Autorità.

L'adattamento del sistema di monitoraggio comporta, in relazione alle esigenze di semplificazione dell'attività, la limitazione del monitoraggio al solo secondo livello e in forma di autocertificazione, da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa tenuti all'attuazione delle misure e alla effettiva osservanza delle misure medesime.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NEL PTPCT E NEL PIANO DEL MONITORAGGIO ANNUALE

Il PTPCT, tenendo conto delle disposizioni della L.190/2012 e dei citati PNA:

- preveda l'adozione del PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE (PMA);
- rinvia al PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE per la disciplina di dettaglio del sistema medesimo.

In attuazione del PTPCT e', conseguentemente, necessario disciplinare, a mezzo del presente documento, in maniera sistematica e dettagliata, la disciplina del sistema di monitoraggio.

2.2 Disciplina generale del sistema di monitoraggio contenuta nel PTPCT

2.2.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il presente Piano prevede, in primo luogo, il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tale tipologia di monitoraggio si informa ai principi e alle indicazioni fornite dall'Autorità, e la sua concreta configurazione rispecchia le caratteristiche, dimensionali e di natura organizzativa dell'amministrazione. Tenuto conto della struttura organizzativa e della articolazione degli uffici e dei servizi, il monitoraggio sull'attuazione delle misure necessita di essere realizzato a cura sia dei Responsabili delle singole unità organizzative sia del RPCT.

2.2.2 Monitoraggio sull'idoneita' delle misure

Come indicato dal PNA 2019, il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneita', intesa come effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettivita'".

Si tratta di una tipologia di monitoraggio che presuppone come gia' avvenuta l'attivita' di verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione. Utilizzando i dati e le informazioni ricavabili dal monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, la valutazione sull'idoneita' delle misure costituisce il naturale approdo del sistema di monitoraggio.

Sulla base della idoneita' o non idoneita' delle misure di prevenzione, il RPCT e', infine, in grado di effettuare il monitoraggio sull'intero sistema di prevenzione della corruzione e, per l'effetto, sul PTPCT, che quel sistema riepiloga e descrive.

2.3 Disciplina di dettaglio del sistema di monitoraggio - Piano di monitoraggio annuale

Cio' premesso in via generale, di seguito si illustra la disciplina di dettaglio a cui tutte le unita' organizzative, uffici e servizi, dell'amministrazione sono tenuti a conformarsi nell'attivita' di monitoraggio.

Tenuto conto delle delineate caratteristiche generali del sistema di monitoraggio contenute nel PTPCT e conformi alle disposizioni della L.190/2012 e dei PNA, il presente Piano annuale identifica e descrive:

- il livello di monitoraggio;
- il livello di monitoraggio e i criteri di campionamento;
- le misure di prevenzione, i processi/attivita' oggetto di monitoraggio con la relativa programmazione;
- i criteri di campionamento delle misure da sottoporre a verifica;
- la Piattaforma informatica "All anticorruzione" da utilizzare per gestire e documentare gli adempimenti e le attivita' del sistema di monitoraggio;
- la Piattaforma informatica ANAC per l'acquisizione del PTPCT e la produzione della Relazione RPCT;
- i soggetti del sistema di monitoraggio, le relative responsabilita' e le modalita' di verifica.

2.3.1 Livello di monitoraggio

L'amministrazione adotta, per l'anno 2020, un sistema di monitoraggio articolato su un livello per quanto in precedenza indicato.

L'amministrazione adotta, per l'anno 2021, un sistema di monitoraggio articolato su due livelli descritti nel paragrafo 6 PNA 2019, in precedenza indicato.

Livello	Ufficio	Responsabile	Attivita'	Misure	Processi	Criteri di campionamento	Periodicita'
Secondo livello	Ufficio Anticorruzione / RPCT	RPCT	- MONITORAGGIO MISURE > MONITORAGGIO ATTUAZIONE > verifica della attuazione misure attraverso autocertificazioni dei Responsabili P.O.	- misure generali e ulteriori	- tutti i processi ai quali vanno applicate caratterizzati da rischio alto/altissimo; tutti i processi oggetto di segnalazione di illeciti	N.R.	31.12.2020

Secondo livello	Ufficio Anticorruzione / RPCT	RPCT	- MONITORAGGIO NON PIANIFICATO, da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalita' - MONITORAGGIO MISURE	- misure di prevenzione di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali	- processi per i quali si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali	N.R.	- verifica a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno
Secondo livello	Ufficio Anticorruzione / RPCT	RPCT	- MONITORAGGIO PTPCT > valutazione e giudizio sul sistema di gestione del rischio di corruzione	N.R.	N.R.	N.R.	31.12.2020

2.3.3 Piattaforma informatica "All anticorruzione" da utilizzare per il monitoraggio

Secondo quanto prescritto dal PNA 2019, al fine di agevolare i controlli, per l'attivita' di monitoraggio, l'amministrazione fa ricorso ad un sistema informatizzato e spazi digitali condivisi, costituiti da:

- PIATTAFORMA INFORMATICA IN CLOUD "ALL ANTICORRUZIONE" dove confluiscono, nella sezione MONITORAGGIO, tutti i documenti che formalizzano e riepilogano le misure del PTPC e tutti i documenti di verifica.

Tale Piattaforma informatica deve essere utilizzata per la produzione dei documenti del sistema di monitoraggio nonche' per il compimento delle attivita' preordinate alla tracciabilita' del processo decisionale del sistema medesimo.

La piattaforma medesima costituisce lo strumento per l'elaborazione dei dati e delle informazioni da inserire nei questionari presenti sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei PTPCT.

2.3.4 Soggetti del sistema di monitoraggio e relative responsabilita'

L'accesso al servizio digitale All anticorruzione e' riservato a:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
- ai Responsabili P.O., in qualita' di componenti della Struttura di Supporto al RPCT;
- i Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti);
- i soggetti del servizio di digitalizzazione del sistema di gestione del rischio, a supporto della informatizzazione del sistema e delle attivita' di monitoraggio.

Cio' premesso, gli adempimenti, le attivita', le operazioni e i documenti del sistema di monitoraggio, cosi' come esattamente esplicitati nel PNA 2019 e in precedenza descritti, sono funzionali alla gestione del rischio di corruzione e, contestualmente, alla gestione della piattaforma ANAC per l'acquisizione del PTPCT e, in particolare:

- per la compilazione del questionario e la produzione della relazione annuale del RPCT.

Ai fini della gestione della piattaforma ANAC per l'acquisizione del PTPCT e, in particolare, della compilazione del questionario e della produzione della relazione annuale del RPCT, i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a collaborare alla rilevazione di dati e informazioni necessari per la produzione dei documenti del sistema di monitoraggio e costituiti dai:

- Richiesta di verifica in autovalutazione del monitoraggio di primo livello di competenza dei Responsabili P.O. e referenti, secondo il Modello prodotto dalla piattaforma informatica All anticorruzione;
- Richiesta di verifica /Report monitoraggio di secondo livello, di competenza del RPCT secondo il Modello prodotto dalla piattaforma informatica All anticorruzione.

Tutti i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT. In particolare, e' prevista un'attivita' di supporto al RPCT, a cura dei Responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilita' di attuare le misure oggetto del monitoraggio e/o da parte dei referenti anticorruzione, se previsti.

Il RPCT e i responsabili degli uffici e dei servizi si avvalgono del SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ONLINE ANTICORRUZIONE, quale servizio di supporto per la digitalizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, che opera con tecnologia ICT, attraverso la piattaforma informatica All anticorruzione.

Per i soggetti che ricoprono la posizione di dipendente dell'amministrazione, la mancata o insufficiente o parziale collaborazione determina:

- responsabilita' disciplinare
- responsabilita' correlata alla performance individuale

e, per i Responsabili P.O.

- responsabilita' dirigenziale.

ART. 3 LA PIATTAFORMA ANAC PER L'ACQUISIZIONE DEL PTPCT

In base alla legge n.190 del 2012 , le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT il quale deve essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale.

A seguito della definitiva approvazione dei PTPCT da parte delle amministrazioni decentrate, l'ANAC ha il compito di verificare e monitorare l'attuazione e del PTPCT e delle misure in esso contenute.

Di seguito si ritiene utile riportare, integralmente, le indicazioni dell'ANAC in ordine alle Modalita' con cui l'Autorita' effettua il MONITORAGGIO dei PTPCT adottati dalle amministrazioni a livello decentrato.

L'attivita' dell'ANAC si esplica attraverso:

- la cosiddetta VIGILANZA che costituisce un'attivita' di monitoraggio sui Piani delle amministrazioni, con il fine ultimo di monitorare
 - a) la qualita' dei PTPCT;
 - b) la congruita' dei PTPCT rispetto alle indicazioni fornite dall'Autorita' nei Piani Nazionali Anticorruzione;
 - c) le principali criticita' relative all'attuazione della normativa di settore, anche per poter valutare l'opportunita' di eventuali correttivi.

In passato, il monitoraggio e' stato svolto dall'ANAC su un campione rappresentativo di amministrazioni, a cura di rilevatori esterni, guidati dall'utilizzo di check-list.

Tale modalita' organizzativa, pur avendo l'indubbio vantaggio dell'indipendenza e obiettivita' della valutazione, ha avuto il grande svantaggio di:

- non riuscire a coprire, con il controllo, tutte le amministrazioni tenute all'adozione della normativa.

Per tale motivo l'ANAC si e' dotata di un:

- SISTEMA INFORMATICO di acquisizione e monitoraggio dei Piani Triennali, che e' un'applicazione Web accessibile al link

L'obiettivo dell' ANAC e' di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni che riguardano:

- la definizione del PTPCT;
- la programmazione delle misure in esso contenute;
- la attuazione del PTPCT.

Attraverso l'acquisizione di tali dati e informazioni, l'ANAC ha la possibilita' di:

- ottenere un feedback completo sullo stato dell'arte dell'attuazione della norma da parte di tutti i comparti, conoscerne le criticita' e migliorare costantemente il supporto alle amministrazioni in funzione del feedback ottenuto.

La compilazione del sistema informatico, tuttavia, comporta una serie di vantaggi anche per l' amministrazione.

In particolare:

- consente una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici piu' rilevanti per la costruzione del PTPCT.

Il sistema, infatti, e' stato costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici - attualmente vigenti - contenuti nelle diverse versioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e viene aggiornato alla luce delle modifiche metodologiche proposte nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che, sostituendo i precedenti PNA, e' diventato l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Da ultimo, va evidenziato che la compilazione del sistema consente:

- la produzione della relazione annuale del RPCT, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

La compilazione del sistema, anno dopo anno, e' in grado di consentire al RPCT di verificare i progressi del proprio PTPCT in funzione dei summenzionati requisiti metodologici e, in caso di subentro nel ruolo, di conoscere gli sviluppi passati del PTPCT dell'amministrazione.

Inoltre, costituisce uno strumento di monitoraggio sull'attuazione del proprio PTPCT nel quale far confluire i dati e informazioni del sistema di monitoraggio.

Per la gestione della piattaforma ANAC:

- i dati e informazioni vanno rilevati con l'ausilio del sistema informatico "All anticorruzione", mediante la gestione delle richieste di verifica e dei relativi

Report, anche ai fini della tracciabilita' documentale del processo gestionale.

Le richieste di verifica e i Report prodotti dal sistema informatico "All anticorruzione" tengono conto:

- dei dati e delle informazioni da acquisire per gestire la piattaforma ANAC di acquisizione del PTPCT.

Di seguito sono riepilogate le caratteristiche della piattaforma ANAC, in funzione delle quali vanno elaborate e prodotte le richieste di verifica/Report del monitoraggio.

3.1 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Generali

La macro-sezione "Monitoraggio Misure Generali" (MG) ha ad oggetto la rendicontazione dello stato di attuazione e di idoneita' delle misure generali inserite in fase di programmazione.

Esso e' diviso nelle seguenti sezioni:

- A. Codice di Comportamento
- B. Rotazione del personale;
- C. Conflitto di interessi;

- D. Whistleblowing;
- E. Formazione;
- F. Trasparenza;
- G. Pantouflage;
- H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna;
- I. Patti di integrita'.

Tenuto conto di quanto sopra, il monitoraggio che l'amministrazione e' tenuta ad effettuare deve ricomprendere almeno le misure generali sopra indicate, dovendo rilevare le informazioni per la compilazione delle corrispondenti sezioni del questionario Piano Triennale, sezione I - Trattamento del rischio: previsione delle misure generali.

Va tenuto presente che, per le misure generali programmate, la piattaforma apre la relativa sezione specifica, contenente una pluralita' di domande volte alla rendicontazione delle modalita' di adozione della misura e dei principali risultati della sua adozione.

3.2 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio-Dati generali

La macro-sezione "Dati generali" ha ad oggetto una serie di domande volte ad offrire un quadro generale sull'idoneita' del sistema di prevenzione della corruzione definito dall'amministrazione.

In tal senso, le domande sono volte ad indagare aspetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manifestazione di eventuali eventi corruttivi, l'avvio procedimenti penali o disciplinari legati a fenomeni corruttivi.

Esso e' diviso nelle seguenti sezioni:

- A. Gestione del rischio
- B. Altre misure
- C. Procedimenti penali
- D. Procedimenti disciplinari
- E. Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Si ritiene utile riportare, di seguito, in maniera integrale, le indicazioni fornite dall'ANAC in ordine al contenuto delle singole sezioni, tenuto conto che le richieste di verifica/report di monitoraggio, che i Responsabili sono tenuti a compilare, sono funzionali a generare anche i dati e le informazioni da inserire nelle sezioni medesime.

A. Gestione del rischio

MONITORAGGIO PTPCT > A. Gestione del rischio

Il monitoraggio oggetto del presente Piano deve tener conto che, con riguardo alla sezione relativa alla gestione del rischio, il sistema informatico ANAC richiede, in primo luogo, di indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'annualita' di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione. Richiede, altresì, di indicare se nella singola area di rischio erano state previste misure di prevenzione della corruzione per gli eventi verificati.

Successivamente il sistema propone una serie di domande attraverso le quali e' richiesto di indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato effetti:

- sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la consapevolezza e' aumentata, e' diminuita o e' rimasta invariata);
- sulla capacita' di scoprire casi di corruzione (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la capacita'e' aumentata, e' diminuita o e' rimasta invariata);
- sulla reputazione della societa' o dell'ente pubblico economico (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la reputazione e' aumentata, e' diminuita o e' rimasta invariata).

E' altresì richiesto di indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV e all'Organo di Indirizzo Politico sulle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura.

Da ultimo, e' richiesto di indicare se il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e' stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

B. Altre misure

MONITORAGGIO PTPCT > B. Altre misure

In questa sezione, il sistema informatico ANAC richiede la rendicontazione di altre misure per la prevenzione della corruzione non incluse nelle altre sezioni.

Il sistema di monitoraggio oggetto del presente piano deve tenere conto, in particolare, che viene richiesto:

- di indicare se e' stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Inoltre, viene richiesto:

- di indicare se sono pervenuti da parte di soggetti esterni suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

C. Procedimenti penali

MONITORAGGIO PTPCT > C. Procedimenti penali

In questa sezione, il sistema informatico ANAC richiede:

- di indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

In via ulteriore, e' richiesto di indicare:

- se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del Piano in esame.
- Anche con riguardo a questo profilo, il sistema di monitoraggio oggetto del presente Piano deve prevedere la rilevazione delle necessarie informazioni e dei relativi dati.

D. Procedimenti disciplinari

MONITORAGGIO PTPCT > D. Procedimenti disciplinari

In questa sezione e' richiesto di indicare:

- se nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio e non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti dell'amministrazione.

Le informazioni e i dati su tale profilo debbono essere oggetto di rilevazione, verifica e report di monitoraggio

E. Considerazioni generali sull'idoneità dell'attuazione del PTPCT e sul ruolo del RPCT.

MONITORAGGIO PTPCT > E. Considerazioni generali sull'idoneità dell'attuazione del PTPCT e sul ruolo del RPCT

In questa sezione sono poste domande generali sull'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

E' richiesto di indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, selezionando "Buono", "Medio", "Sufficiente" o "Non sufficiente".

Conseguentemente, e' necessario spiegare, in un campo di testo libero, le ragioni che hanno determinato il livello di attuazione individuato nella domanda precedente.

E' richiesto di indicare, attraverso una valutazione sintetica:

- *l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate, ("Idonea", "Parzialmente idonea" o "Non idonea").*

Per esplicitare le ragioni che hanno determinato il grado di idoneità, il RPCT Si basa sulle informazioni e i dati rilevati e documentati nei Report di monitoraggio.

Infine, il sistema informatico ANAC richiede di indicare, attraverso una valutazione sintetica:

- *l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio, ("Efficace", "Parzialmente efficace" o "Non efficace").*

Per esplicitare le ragioni che hanno determinato il livello di impulso e coordinamento del RPCT, vanno utilizzati i Report di monitoraggio e tutti i documenti e gli atti dai quali risultano le soluzioni organizzative e procedurali adottate dall'amministrazione con riferimento al ruolo, ai compiti e alle funzioni del RPCT.

3.3 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Soggetti del sistema di monitoraggio

L'accesso al servizio ANAC e' riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e ai componenti la Struttura di Supporto, Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti) denominati:

- Assistenti-RPCT.

L'RPC e gli Assistenti-RPCT sono autorizzati all'utilizzo delle credenziali (Nome utente e password) rilasciate dall'Autorità per l'accesso alla Piattaforma online ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali con i seguenti due profili:

- RPCT
- Assistente RPCT

Il profilo Assistente RPCT e' stato introdotto specificatamente per il sistema informatico Piattaforma online ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali e non deve necessariamente corrispondere al Referente RPCT.

Lo scopo dell'Assistente RPCT e' semplicemente quello di aiutare il RPCT nella compilazione del questionario.

ART. 4 MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT

Le indicazioni ANAC in ordine al rapporto tra MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT sono di seguito riportate come risultanti dal PNA 2019. Ricorda l' ANAC che:

- i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.
- sulle modalita' di redazione della relazione l'Autorita' fornisce annualmente indicazioni e ha messo a disposizione uno schema di Relazione pubblicato sul sito.

A partire dal 2019, i RPCT che hanno utilizzato la piattaforma di ANAC per l'acquisizione dei PTPCT (cfr. infra paragrafo 6. "Pubblicazione del PTPCT") hanno potuto usufruire della stessa piattaforma per elaborare anche la relazione annuale.

Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT.

In particolare, il RPCT e' chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure individuate nel PTPCT.

La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate.

Secondo l'ANAC, le evidenze, in termini di criticita' o di miglioramento che si possono trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT. D'altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT e per l'elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici.